




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0011059 P-4.22.25
del 18/10/2017



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia - EGF/2017/004 IT/Almaviva) - COM(2017) 496.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini



Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (domanda presentata dall'Italia - EGF/2017/004 IT/Almaviva) – COM(2017) 496.

Codice della proposta: COM (2017) 496 final del 26 settembre 2017

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Amministrazioni interessate Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premessa finalità e contesto

La Proposta di decisione in oggetto, riguarda l'atto attraverso il quale la Commissione europea (Ce), ritiene ammissibile la domanda di finanziamento EGF/2017/004 IT/Almaviva, in quanto si ritengono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG, in conformità al Reg. (Ue) n. 1309/2013. Pertanto, sulla base dell'art. 15, c. 4 del succitato Regolamento, la Ce presenta la proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio che, entro un mese, adottano la Decisione.

Premesso che le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel Reg. (Ue) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, si rappresenta quanto segue. In data 9 maggio 2017, l'Italia ha presentato la citata domanda, per ottenere un contributo finanziario del FEG, in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dall'azienda Almaviva Contact SpA di Roma. La domanda di cofinanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), presentata dall'autorità di gestione ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro alla Commissione europea per il tramite del sistema System for Fund Management in the European Union (SFC), è stata poi integrata con ulteriori informazioni il 4 luglio 2017.

La domanda riguarda 1 646 lavoratori collocati in esubero dall'Almaviva Contact Spa. L'impresa opera nel settore economico classificato alla divisione 82 della NACE Revisione 2 (Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese). Gli esuberanti riguardano la regione Lazio, di livello NUTS 2 (ITI4).

L'Italia ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi



i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Il periodo di riferimento di quattro mesi va dal 30 dicembre 2016 al 30 aprile 2017.

Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Sulla base della ripartizione delle funzioni, il progetto rispetta il principio di attribuzioni tra Stato e Regioni di cui all'art. 117 della Costituzione, per i seguenti motivi.

La responsabilità dell'attuazione dell'intervento previsto nella Proposta di decisione è dell'Italia, rappresentata a livello centrale dall'Anpal – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che svolge il ruolo di Autorità di gestione e certificazione. L'attuazione delle iniziative avviene sotto la principale responsabilità delle Regioni, competenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro. In particolare, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio, garantisce la realizzazione dell'intervento cofinanziato dal FEG previsto nella domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva, con eccezione della misura "Assegno di ricollocazione", attuata da Anpal - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva):

Gli obiettivi del Regolamento FEG non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea che si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

3. Rispetto del principio di proporzionalità:

In ottemperanza a quanto enunciato nell' art. 5 citato (cfr. considerato 25 del Reg. (Ue) n. 1309/2013), il principio di proporzionalità risulta osservato.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

Nella proposta di decisione la Ce ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dall'Italia, corredata dalle informazioni integrative richieste.

Sulla base delle informazioni aggiuntive fornite, la Ce ha concluso la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario entro dodici settimane a decorrere dal ricevimento della domanda completa, conformemente all'8, comma 4 del Reg. (Ue) n. 1309/2013. Sulla base delle FAQ pubblicate dalla Ce nel 2017 (in particolare, la FAQ n. 8.5), inoltre, informazioni complementari non possono essere inserite dopo



che i servizi della Ce hanno concluso la loro valutazione, adottando una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di attivare il FEG. Pertanto, il pacchetto di misure non può essere ulteriormente negoziato. L'atto legislativo in parola è conforme all'interesse nazionale dal momento che finanzia un progetto per i lavoratori in esubero di Almaviva Contact SpA, sede di Roma.

Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di decisione potrebbe avere un effetto positive sul PIL, sull'occupazione e sulla forza lavoro. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi poiché il tipo di misure previste dal pacchetto e la gestione del FEG rientrano tra le attività in capo alle Regioni e ad ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Il costo totale del pacchetto di servizi nella proposta di decisione Almaviva dell'Italia, ammonta a € 5.578.950,00.

La quota di cofinanziamento FEG, così come stabilita nell'art. 13, comma 1, è pari al 60% del costo complessivo dell'intervento.

La copertura del restante 40% di cofinanziamento nazionale è assicurata:

- per un importo pari a € 794.600,00 (quota relativa alla misura assegno di ricollocazione e all'assistenza tecnica di Anpal), a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 845/78 e all'art. 9 della legge 236/93.
- per un importo pari a € 1.436.980,00 (quota relativa ai servizi personalizzati e all'assistenza tecnica della Regione Lazio), attraverso le risorse messe a disposizione dal D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e s.m.i., che prevede la possibilità di utilizzare una quota di riserva, fino a un massimo del 50 per cento delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, per le politiche attive per il lavoro a titolarità regionale.



2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

**IL REFERENTE PER L'INFORMAZIONE QUALIFICATA
DOTT.SSA SILVIA MARIA LAGONEGRO**

Allegato

TABELLA DI CORRISPONDENZA (art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
COM(2017) 496 final, art. 1, 2 e 3	Il progetto di atto legislativo COM(2017) 496 discende dal Reg. (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dalla domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva presentata dall'Italia	<p>Natura primaria o secondaria della norma: la Decisione discende dalla Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva presentata dall'Italia.</p> <p>La competenza ai sensi dell'art. 117 della costituzione è rispettata (cfr. relazione).</p> <p>Gli oneri finanziari sono coperti (cfr. relazione).</p> <p>Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.</p> <p>Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché il tipo di misure previste dal pacchetto e la gestione del FEG rientrano tra le attività in capo alle Regioni e ad Anpal.</p> <p>Sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (in qualità di Autorità di Gestione e Certificazione), Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato generale (in qualità di Autorità di Audit) e Regione Lazio</p> <p>Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.</p>